

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8350

Leggi di riferimento: Legge 24 marzo 1989, n. 122

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7635) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	-
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	30.166.133,69
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 2 maggio 1990, n. 102**(Interventi in Valtellina)**

L'art. 1 comma 2 della Legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l'istituzione di apposito capitolo denominato fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, al quale affluiscono, tra le altre le somme previste dallo stesso articolo per il periodo 1989-1994.

La legge 350/2003 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La Regione Lombardia, sulla base della citata disposizione, nell'anno 2006 ha sottoscritto un mutuo quindicennale con la Cassa Depositi e Prestiti.

A partire dall'annualità 2005, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è destinatario di un'autorizzazione di spesa, pari a € 2.000.000,00 per limiti d'impegno quindicennali.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8356

Leggi di riferimento: Legge 2 maggio 1990, n. 102

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7658) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	2.000.000,00
b) impegni assunti nel 2007:	€	2.000.000,00
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	2.000.000,00
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	2.000.000,00
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni previsti:	€	2.000.000,00
b) pagamenti previsti:	€	2.000.000,00

Legge 30 dicembre 1991 n. 412, art. 4 co. 13.

Manutenzione straordinaria e acquisti attrezzature sanitarie

La **l. 412/1991** ha stabilito la possibilità per le Regioni a statuto ordinario, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, di assumere mutui decennali. Per le stesse finalità, questa possibilità è stata concessa agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zoo-profilattici sperimentali.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, deliberava gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale.

Le operazioni di mutuo sono state effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro.

Ai conseguenti oneri di ammortamento si provvedeva con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

Le rate dei mutui si sono esaurite nel 2007.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 5310 e 9705

Leggi di riferimento: Legge 30 dicembre 1991 n. 412

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7658) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007:	€	23.000.000,00
b) impegni assunti nel 2007:	€	746.606,94
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	746.606,94
d) economie nel 2007:	€	22.253.393,06
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 28 giugno 1991, n. 208**Costruzione piste ciclabili**

L'art. 1 della legge 28 giugno 1991, n. 208 ha previsto la costituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali e la relativa dotazione finanziaria per gli anni 1992 e 1993

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle regioni l'onere della relativa copertura.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8350

Leggi di riferimento: Legge 28 giugno 1991, n. 208

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7635) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 54**Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali**

L'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al fine di promuovere, la realizzazione delle opere pubbliche di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e relativi consorzi, l'istituzione, a decorrere dal 2002, del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e le relative modalità di finanziamento.

Nell'anno 2004 i finanziamenti degli interventi di cui alla legge in questione sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 del 29 gennaio 2004, n. 49. Successivamente i fondi di provenienza anni 2002 e 2003 sono stati sbloccati al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, autorizzando il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003 Ministro dell'Economia e delle Finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8400

Leggi di riferimento: Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 54

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7719) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	1.300.000,00
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 55**Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale**

L'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, l'istituzione, a decorrere dal 2002, del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale e le relative modalità di finanziamento.

Nell'anno 2004 i finanziamenti degli interventi di cui alla legge in questione sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 del 29 gennaio 2004, n. 49. Successivamente i fondi di provenienza anni 2002 e 2003 sono stati dichiarati disponibili al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, autorizzando il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003. Ministro dell'Economia e delle Finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Nell'esercizio 2007 i residui sul relativo capitolo di bilancio ammontavano a € 61.595.955.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8410

Leggi di riferimento: Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 55

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7720) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	5.326.273,30
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	61.595.955,00
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61**Fondo Aree sottoutilizzate**

L'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di seguito denominato FAS, nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e attribuisce al CIPE, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, la ripartizione delle risorse affluenti nel Fondo fra i vari strumenti legislativi previsti nello stesso articolo. Fra questi strumenti legislativi vi è la legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'articolo 73 della legge n. 488 del 2001, che alimenta il finanziamento, per la quota statale, degli interventi inseriti in Accordi di Programma Quadro, strumento attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma nei settori d'intervento previsti dalla medesima. Il trasferimento di queste risorse rientra tra le competenze del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo.

L'art 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) ha stabilito, successivamente, al comma 129, l'utilizzo previa delibera del CIPE, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex art. 60, attribuendo allo stesso organo la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi.

In seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7576) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è l'erede di tutti gli interventi in precedenza realizzati con varie disposizioni legislative per sostenere investimenti aggiuntivi nazionali nelle aree del Paese in ritardo di sviluppo. In particolare la missione di tale Fondo, fino al 2006 configurato in due articolazioni, una presso il MEF, l'altra presso il MAP, è costituita dall'assicurare il supporto finanziario alle misure di intervento di cui alle disposizioni concernenti il Fondo per le Aree Depresse, Legge n. 208/96, la Legge n. 64/86 e disposizioni specifiche in materia di credito d'imposta per gli investimenti e l'occupazione, nonché le altre riguardanti il sostegno all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego e agli altri incentivi alle imprese concessi attraverso gli strumenti della Programmazione negoziata e la Legge n. 488/92.

Sulla base della citata legge finanziaria 2003, per il periodo di programmazione 2000-2006, il valore del FAS è stato determinato annualmente con la Legge Finanziaria. La dotazione annualmente definita era finanziariamente ripartita in tre o quattro esercizi finanziari successivi. In relazione alle suddette modalità di costituzione e di alimentazione del Fondo, non è possibile indicare un valore definito delle risorse aggiuntive nazionali destinate alle Aree in ritardo di sviluppo nel periodo di programmazione 2000-2006, sommandosi, in tale periodo, risorse rinvenienti dalla precedente programmazione e risorse nuove assegnate al Fondo, ma iscritte in bilancio anche in esercizi successivi al 2007. Nel complesso le risorse assegnate al FAS fino a tutto il 2006, ancorché provenienti dalla precedente programmazione o iscritte in bilancio in esercizi

successivi al 2006, ammontano a circa 80 miliardi di euro. Oltre 20 miliardi di euro originati dalla programmazione 2000-2006, sono disponibili in termini di competenza e cassa a partire dal 2007.

In attuazione delle varie delibere di assegnazione delle risorse aggiuntive nazionali assunte dal CIPE, nel quadriennio 2003 - 2006, a carico del "Fondo Aree Sottoutilizzate", sono state apportate variazioni di bilancio favore di una pluralità di soggetti beneficiari (Amministrazioni Centrali, Commissari governativi Delegati, Amministrazioni Regionali) per un importo complessivo di 18,08 miliardi di €, in termini di competenza e residui, e di 17,62 miliardi di € in termini di cassa. In particolare 4,22 miliardi di € sono stati trasferiti alle Regioni, alle Province Autonome ed ai Commissari di Governo delegati.

A fronte delle assegnazioni complessivamente disposte nell'intero periodo di programmazione 2000 - 2006 e delle variazioni di bilancio attuate nel quadriennio 2003 - 2006, il livello medio di spesa annuale registrato è stato pari a 4,3 miliardi di euro come accertato da recenti verifiche attivate in cooperazione con le altre Amministrazioni condotte dal Dipartimento.

Con la Finanziaria per il 2007, all'avvio del nuovo ciclo, è stata prevista per il FAS, in coerenza con le regole che presiedono la programmazione dei fondi comunitari, un'assegnazione complessiva per l'intero settennio, pari a circa 63 miliardi di euro. Tale innovazione ha inciso sulla definizione delle nuove regole della programmazione dei fondi comunitari e nazionali aggiuntivi, cui il Ministero dello sviluppo economico ha dovuto provvedere, per il ciclo 2007-2013.

Il nuovo assetto di programmazione, e, in particolare, le regole e le procedure per l'utilizzo delle risorse aggiuntive comunitarie e nazionali, in linea con le finalità del Governo di accrescimento della qualità della spesa pubblica, sono state finalizzate a:

- favorire la semplificazione delle procedure amministrative e la trasparenza delle informazioni;
- garantire elevati livelli di concertazione tra le amministrazioni coinvolte, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità;
- assicurare il rispetto del carattere "aggiuntivo" delle risorse destinate alle politiche regionali sia comunitarie che nazionali.

A tal fine, a seguito dell'adozione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, sono state elaborate le linee di attuazione del QSN, approvate con delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007. In tale sede il CIPE ha ripartito le risorse complessivamente assegnate per il Fondo Aree Sottoutilizzate tra le diverse priorità e tra le programmazioni di interesse strategico nazionale, interregionale e regionale.

Sulla base delle esigenze delle diverse autorità di programmazione, con la legge Finanziaria 2008, art. 2, comma 537, si è inteso assicurare maggiore certezza finanziaria della ripartizione annuale delle risorse messe a disposizione con i commi 863 e 866 della legge finanziaria 2007.

Tale risultato è stato conseguito identificando nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate al FAS per l'intero periodo di programmazione l'esplicita quota annuale di assegnazione dal 2007 al 2015. Le disposizioni legislative prevedono, altresì, che l'ammontare complessivo delle risorse attribuite al FAS nell'anno terminale di assegnazione non possa essere modificato se non previa intesa nell'ambito della Conferenza Stato Regioni.

Ministero dello Sviluppo Economico**Capitolo amministrato:** 8425**Leggi di riferimento:** Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7576) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007: € 4.281.200.000,00

Ministero dello Sviluppo Economico

Capitolo amministrato: 8396

Leggi di riferimento: Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7709) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.

(dati in euro)

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007:	€	-
b) impegni assunti nel 2007:	€	1.519.454.208,00
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	1.671.135.893,00
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	3.023.607.628,76
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

PAGINA BIANCA